



del 10 Febbraio 2015

## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **Legge di stabilità 2015: la ritenuta sui bonifici per spese detraibili passa dal 4 all'8%**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **La legge di stabilità per il 2015 ha previsto il raddoppio dal 4% all'8%** della misura della ritenuta d'acconto prevista dall'articolo 25, comma 1, del DL 78/2010. Si tratta, in buona sostanza, **della ritenuta che le banche e Poste italiane sono chiamate ad operare** (dal 1° luglio 2010) **sull'accredito dei pagamenti effettuati con bonifico dai contribuenti** che intendono **beneficiare delle detrazioni previste per determinati interventi sugli edifici: i) recupero del patrimonio edilizio; ii) risparmio energetico; iii) bonus mobili.** Per effetto della novità intervenuta, **l'aliquota della ritenuta è stata incrementata dal 4% al 8%** e ciò potrebbe comportare: i) **una contrazione della liquidità a favore delle imprese**, rischiando così di incrementare il proprio ricorso all'indebitamento; ii) **la possibilità concreta** che, per effetto di una ritenuta, calcolata sui ricavi, troppo elevata rispetto alla redditività dell'impresa, si determinino **crediti d'imposta** ai fini IRPEF e IRES. Si rammenta, a tal proposito, che **l'ammontare della ritenuta costituisce, infatti, un credito** (certificato dall'istituto che ha operato il prelievo) **che viene scomputato in dichiarazione annuale, non potendo essere utilizzato direttamente in compensazione:** l'utilizzo di questa somma in compensazione potrà, infatti, **avvenire soltanto a partire dal 1° giorno del periodo d'imposta successivo** ed, unicamente, **nel caso in cui la dichiarazione dei redditi si chiuda a credito.** **In assenza di una specifica disposizione di decorrenza**, deve ritenersi che **l'incremento della ritenuta dal 4% al 8% si applichi a partire dal 01.01.2015** (data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015). Pertanto, in relazione ai bonifici accreditati: i) dall'01.01.2014 al 31.12.2014, si è dovuta applicare la ritenuta del 4%; ii) **dal 01.01.2015, si applica la ritenuta del 8%.**

## Premessa

**La legge di stabilità per il 2015 ha previsto il raddoppio dal 4% all'8%** della misura della ritenuta d'acconto prevista dall'articolo 25, comma 1, del DI 78/2010.

### OSSERVA

Si tratta, in buona sostanza, **della ritenuta che le banche e Poste italiane sono chiamate ad operare** (dal 1° luglio 2010) **sull'accredito dei pagamenti effettuati con bonifico dai contribuenti** che intendono **beneficiare delle detrazioni previste per determinati interventi sugli edifici**.

Più precisamente, si ricorda che, **la ritenuta in esame si applica ai bonifici disposti a fronte delle spese sostenute per interventi edilizi quali:**

→ quelli previsti dall'articolo 16-bis del Tuir (**recupero del patrimonio edilizio**);

AGEVOLAZIONE			
Ipotesi	Importo detraibile	Massimale di spesa	Termine
<b>Recupero edilizio, interventi conservativi</b>	50%	96.000 euro	Spese sostenute dal 26.06.2013 al 31.12.2015
<b>Interventi antisismiche in zone ad alto rischio</b>	65%	96.000 euro	Per le spese sostenute fino al 31.12.2015

→ dai commi 344 e seguenti dell'articolo 1 della legge 296/2006 (**risparmio energetico**);

AGEVOLAZIONE			
Ipotesi	Importo detraibile	Massimale di detrazione	Rate
Interventi di risparmio energetico di qualsiasi tipo per le spese sostenute dal 06.06.2013 fino al 31.12.2015	65%	A seconda del tipo di intervento	10
Interventi di risparmio energetico su parti comuni per le spese sostenute dal 06.06.2013 fino al 31.12.2015	65%	A seconda del tipo di intervento	10

→ dall'articolo 16 del DI 63/2013 (**il bonus mobili**), anche se in quest'ultimo caso il pagamento può avvenire anche con carte di credito o di debito (circolare 11/E/2014).

<b>AGEVOLAZIONE</b>			
<b>Ipotesi</b>	<b>Importo detraibile</b>	<b>Massimale di spesa</b>	<b>Termini</b>
Acquisto di mobili/grandi elettrodomestici in occasione di interventi di recupero edilizio	50%	10.000 euro	<b>Spese sostenute dal 06.06.2013 fino al 31.12.2015</b>

**La ritenuta in esame si applica:**

- ad opera delle **banche** e delle **Poste** Italiane S.p.A.;
- con obbligo di rivalsa;
- a titolo di **acconto** dell'imposta sul reddito (**IRPEF** o **IRES**) dovuta dai beneficiari dei bonifici disposti dai contribuenti per usufruire dei suddetti oneri detraibili.

**OSSERVA**

Si ricorda che, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 28.7.2010 n. 40, la ritenuta deve essere operata sull'importo del bonifico decurtato dell'Iva, che viene sempre ipotizzata in misura pari all'aliquota massima (all'epoca 20%, oggi 22%), indipendentemente dall'aliquota IVA effettivamente applicata.

- all'**atto dell'accredito** dei relativi pagamenti.

**OSSERVA**

L'**ufficio bancario o postale che deve effettuare la ritenuta** non è quindi quello del soggetto che dispone il bonifico e beneficia della detrazione del 50% o del 65%, **ma quello del soggetto che riceve il pagamento** (cfr. messaggio ABI 13.7.2010 n. 16141). Va ricordato che la banca/Posta **non devono applicare la ritenuta d'acconto** in esame:

- **sui bonifici** relativi ai pagamenti effettuati **a favore dei Comuni** (ad esempio per gli oneri di urbanizzazione o per il versamento della TARSU), sempre nell'ambito di lavori per i quali il committente intende fruire del 36% o del 55% (Risoluzione 4.1.2011, n. 3/E). Si rammenta che per detti oneri la normativa non prevede l'obbligo di utilizzare il bonifico bancario/postale per il pagamento degli stessi;
- **sui bonifici** effettuati **a favore di fondi immobiliari** per la **cessione da parte degli stessi di box / posti auto pertinenziali**, in relazione alla quale l'**acquirente** usufruisce della

**detrazione del 36%.** Se il fondo ha comunque subito la ritenuta, la stessa può essere recuperata mediante presentazione di un'istanza di rimborso ovvero riportando il relativo importo nel quadro RX de mod. UNICO SC (Risoluzione 18.4.2011, n. 46/E).

Per effetto della disposizione in commento, **l'aliquota della ritenuta è stata incrementata dal 4% al 8%** e ciò potrebbe comportare:

- **una contrazione della liquidità a favore delle imprese**, rischiando così di incrementare il ricorso all'indebitamento;
- **la possibilità concreta** che, per effetto di una ritenuta, calcolata sui ricavi, troppo elevata rispetto alla redditività dell'impresa, si determinino **crediti d'imposta** ai fini IRPEF e IRES.

#### **OSSERVA**

**L'ammontare della ritenuta costituisce**, infatti, **un credito** (certificato dall'istituto che ha operato il prelievo) **che viene scomputato in dichiarazione annuale, non potendo essere utilizzato direttamente in compensazione** (risposta all'interrogazione parlamentare del 10 febbraio 2011, n. 5-04177). L'utilizzo di questa somma in compensazione può, pertanto, **avvenire solo a partire dal 1° giorno del periodo d'imposta successivo** ed unicamente **nel caso in cui la dichiarazione dei redditi si chiuda a credito.**

#### **Decorrenza e altre precisazioni da conoscere**

In assenza di una specifica disposizione di **decorrenza**, deve ritenersi che **l'incremento della ritenuta dal 4% al 8% si applichi a partire dal 01.01.2015** (data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015). Pertanto, in relazione ai bonifici accreditati:

- dall'01.01.2014 al 31.12.2014, si è dovuta applicare la ritenuta del 4%;
- **dal 01.01.2015, si applica la ritenuta del 8%.**

#### **OSSERVA**

Per quanto riguarda il **versamento delle ritenute operate, anche con riferimento alla ritenuta del 8% dovrebbe continuare ad utilizzarsi il codice tributo "1039"**, istituito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 30.6.2010 n. 65.

**Restano ferme**, oltre quelle già citate, **tutte le altre disposizioni** secondo cui:

- per i pagamenti **effettuati in valuta estera** la ritenuta d'acconto va operata **sugli importi convertiti in Euro** "sulla base del cambio di cui all'art. 9, comma 2, del TUIR" e per i pagamenti effettuati **in Euro da convertire in valuta estera**, la ritenuta d'acconto va operata sugli importi in Euro **prima della conversione** nella moneta estera;

→ la ritenuta d'acconto **va operata** dalla banca / Posta **anche** sulle somme accreditate **sui c/c in Italia intestati a soggetti non residenti che** potranno scomputare la ritenuta subita dall'imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia o chiederla a rimborso ex art. 38, DPR n. 602/73.

#### **OSSERVA**

Si rammenta, inoltre, che **anche i contribuenti nel previgente regime dei minimi** (ancora utilizzabile dai contribuenti fino al compimento del quinquennio o al raggiungimento del limite anagrafico) **subiscono questa ritenuta, a meno che non rilascino una dichiarazione sul proprio "status" alla banca o all'ufficio postale presso il quale risultano correntisti** (risoluzione 47/E/2013).

#### **Adempimenti dell'istituto di credito del contribuente che subisce la ritenuta**

Si rammenta, infine, che la **banca / Posta sarà tenuta**, da un punto di vista prettamente operativo, a:

- **decurtare** l'importo pagato dell'**IVA al 22%** inclusa nello stesso (indipendentemente dalla corretta aliquota applicata);
- **applicare** a tale ammontare **la ritenuta d'acconto pari al 8% (a decorrere dal 01.01.2015)**;
- **accreditare** al beneficiario del pagamento **l'importo del bonifico operando la ritenuta**;
- **versare la ritenuta** d'acconto entro il giorno 16 del mese successivo, riportando nel mod. F24 l'apposito codice tributo "**1039**";
- **rilasciare** ai beneficiari dei pagamenti in esame, **entro il 28.2 dell'anno successivo**, la **certificazione** attestante le **somme erogate e le ritenute operate** in modo che queste ultime possano essere scomputate dalle imposte sul reddito in sede di dichiarazione dei redditi;

Cordiali saluti.

Marco Perciballi